

SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNETURA APOSTOLICA

Prot. N.31858/00 CA
ROMANA

Ricorso dell'OFS minori contro il Decreto della Congregazione degli Istituti della Vita Consacrata e delle Società della vita apostolica del 29 nov.2000 (prot n 43297/98) (Sig.ra A. Passoni e R.P. L. Moro- Civcsva)

[omissis]

SENTENZA DEFINITIVA (traduzione dal testo originale in latino)

FACTI SPECIES

1. Le Fraternità secolari francescane nel corso del tempo vissero sotto il moderamen di uno dei quattro Ordini Francescani, cioè o dei Frati Minori (Ofm), o dei Conventuali (Ofm Conv), o dei Cappuccini (Ofm Cap) o del Terzo Ordine Regolare (TOR). Infatti quattro erano i Terzi Ordini secolari francescani. I Primi Ordini francescani e il Tor, lavorando insieme per dieci anni, elaborarono una nuova Regola del Terzo Ordine Franceseano secolare, che d'ora in poi si sarebbe dovuto chiamare Ordine Franceseano Secolare (OFS). Pertanto dietro la richiesta dei quattro Ministri Generali dei quattro Ordini Francescani, il giorno 24 giugno 1978 Paolo VI approvò questa Regola e la confermò e diede ad essa la forza della sanzione apostolica. Allo stesso tempo il Sommo Pontefice abrogò la Regola precedente del Terz'Ordine franceseano secolare (AAS 70[1978], pp.454-455). Le Costituzioni furono approvate dalla Congregazione Ivesva per sei anni, il giorno 8 settembre 1990, e quindi per un altro triennio. Della unità dell'Ordine Franceseano Secolare si trattò nei Capitoli Generali celebrati a Fatima (1990) ed a Città del Messico (1993). Il Consiglio di Presidenza, che a norma delle Costituzioni è l'organo esecutivo del Consiglio Internazionale di tutto l'Ordine secolare, si diede cura per parte sua di emanare nel mese di maggio 1992 orientamenti generali, secondo i quali il cammino di tutte le Fraternità verso l'unità fosse reso più spedito, nel tempo di tre anni, come si desiderava.

2. Ma la via per raggiungere questa unità non fu facile. Per limitarci alle Fraternità nazionali italiane, circa le quali ora versa la questione, la Presidenza internazionale il giorno 6 febbraio 1996 emanò una "determinazione" (così è chiamata nel testo), secondo la quale: " Si acconsente in via straordinaria, per le particolari difficoltà in cui è venuto a trovarsi l'Ofs italiano, che ogni obbedienza celebri il proprio capitolo elettivo...I mandati dei Consigli da eleggere avranno la durata normale di tre anni, a decorrere dalla data della presente determinazione" (Summ.I, p.11).

Si permetteva dunque che le singole "obbedienze" italiane, cioè le quattro parti dell'Ordine Secolare sotto la dipendenza del rispettivo Primo Ordine o del Tor, celebrassero il proprio capitolo elettivo e che i Consigli così eletti permanessero in carica per un triennio, da computarsi dal giorno della emanazione della determinazione cioè dal 6 febbraio 1996. Agli atti non risulta nessuna obiezione contro questa determinazione da parte degli interessati.

3: Avvicinandosi il giorno in cui, secondo la suddetta determinazione, i Consigli eletti avrebbero dovuto cessare il loro compito, il 10 giugno 1998, la Presidenza del Consiglio Internazionale, "costata l'approssimarsi del 6 febbraio 1999, data stabilita nella propria determinazione del 6 febbraio 1996, che segna la scadenza definitiva dei Consigli Nazionali di Obbedienza e quindi del Consiglio Interobbedienziale che ne è la emanazione", ritenne necessario " dare all'Ofs italiano uno strumento diverso che possa condurre a compimento il processo delineato (verso l'unione di tutte le Fraternità)" (Summ. I, p.14).

Perciò la Presidenza "nell'esercizio del suo dovere e compito di 'prendere risoluzioni su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'Ofs' (Cost. 73.c)" il 10 giugno 1998 **decretò:**

"1. di nominare un Consiglio dell'Ofs di Italia, composto da :

- 6 membri della componente Ofs-Ofm
- 4 membri della componente Ofs-Ofmcap;
- 3 membri della componente Ofs-OFMconv
- 1 membro della componente Ofs-Tor
- 1 consigliere internazionale della Gi-Fra

Faranno parte di diritto di questo Consiglio i quattro Assistenti nazionali dell'Ofs d'Italia.

Al Consiglio saranno attribuite, in stretta collaborazione con la Presidenza, tutte le competenze, conferite dalle Costituzioni Generali ai Consigli nazionali;

[...]

3. per le Fraternità nazionali di obbedienza, erette in ente morale nell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, i Consigli nazionali di obbedienza rimangono in carica esclusivamente come Consigli di amministrazione dell'Ente, per il tempo strettamente necessario" (Summ. I, 14-16)

4. Il giorno 20 giugno 1998 il Consiglio nazionale italiano dell'Ordine francescano secolare di assistenza Frati Minori, cioè la signora Argia Passoni, Ministra Nazionale, e il R.P. Luigi Moro Ofm, Assistente nazionale, che d'ora in poi saranno chiamati anche ricorrenti, chiesero al suo autore la revoca del decreto, come è stabilito nel can 1734 CIC (Summ. I, p.18). Quattro giorni dopo, cioè il 24 giugno 1998, fu data risposta negativa dalla Sig.ra Emanuela De Nunzio, Ministra Generale del Terzo Ordine Secolare.

I ricorrenti pertanto, il 7 luglio 1998, a nome del Consiglio nazionale dell'Ordine Francescano Secolare sotto l'assistenza minori, fecero ricorso alla Congregazione IVCSVA (Summ. I, 25-27).

La Congregazione notificò la cosa alla Ministra Generale e chiese inoltre un voto alla Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del Tor, dalla quale anche sollecitò un'opera di mediazione perchè la controversia venisse risolta pacificamente. Il giorno 31 luglio 1998 la signora De Nunzio trasmise alla Congregazione i suoi argomenti, ai quali i ricorrenti risposero il giorno 7 ottobre 1998 (Summ. I, 40-46).

5 . La Congregazione Ivcsva fece sapere ai ricorrenti che la Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del Tor continuava nel suo tentativo per giungere ad una equa soluzione secondo il can.1733. § 1 del CIC. La parte ricorrente l'1 dicembre 1998 rispose che non avrebbe accettato tale mediazione, comunque senza rinuncia al ricorso, se prima non fosse sospeso il decreto impugnato (Summ. I, p. 54). Il giorno 30 Dicembre 1998, l'Ecc.mo Segretario della Congregazione scrisse alla parte ricorrente: "Data la complessità e la delicatezza del problema che richiede non solo uno studio approfondito tramite esperti ma anche una delicata opera di mediazione per conciliare differenti punti di vista, di mentalità e di sensibilità, il lavoro dei Ministri Generali esige un congruo tempo per essere portato a termine. Questo Dicastero pertanto, anche al fine di evitare ulteriori complicazioni, invita le parti ad attendere il risultato dell'opera di mediazione affidata ai Ministri Generali, evitando nel frattempo qualsiasi ulteriore intervento sull'oggetto della controversia" (Summ. I, p.55):

Questo invito difficilmente può essere considerato come decisione affermativa circa la richiesta di sospensione del decreto, ma di fatto così è stata intesa dai ricorrenti. Di vero effetto sospensivo accordato in realtà si parlò, come di cosa già precedentemente comunicata, nelle lettere dell'8 Aprile mandate dall'Ecc.mo Segretario della Congregazione alla Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine e del Tor (Summ. I, p.71), ma in nessun luogo risulta che la stessa decisione fosse stata esplicitamente notificata all'autore del decreto e alla parte ricorrente. Anzi, nel memoriale (Promemoria) dato alla Congregazione il 7 maggio 1999, la Ministra Generale dell'Ordine Francescano Secolare, cioè l'autrice del decreto, scrisse: " benchè il ricorso non fosse sospensivo.." (Summ. I, p.81):

6 . Frattanto, il 10 marzo 1999, la Conferenza dei Ministri Generali notava: "abbiamo attivato diverse iniziative...La delicatezza della questione non ha consentito ancora di pervenire a degli orientamenti tali da soddisfare tutte le parti interessate. Vogliamo perciò ricercare ulteriormente ogni iniziativa per favorire una piena ricomposizione della comunione all'interno dell'Ofs e di tutta la Famiglia francescana...abbiamo notato che in tutti è presente il desiderio dell'unità dell'Ofs, anche se i tempi e le modalità della concreta realizzazione delle strutture unitarie, per il momento, creano alcune divergenze. Siamo quindi convinti che vanno tutte rispettate le differenti posizioni delle varie componenti dell'Ofs italiano, sia di quelle che, accettando il Decreto (cioè il Decreto impugnato dai ricorrenti) hanno già compiuto i passi preliminari da esso previsti, sia di chi, momentaneamente ha difficoltà ad aderire allo stesso Decreto" (Summ. I, p.56-57).

7 . L'opera di mediazione andò avanti, ma nel frattempo la Presidenza del Consiglio Internazionale dell'Ordine francescano secolare, il 16 marzo 1999, tramite una qualche "determinazione", " accetta il suggerimento di attendere la possibilità e l'opportunità di dare esecuzione al Decreto emanato il 10 giugno 1998", allo stesso tempo la stessa Presidenza, avendo davanti agli occhi" l'avvenuta scadenza dei Consigli nazionali di obbedienza... la quale costringe ad adottare soluzioni momentanee per colmare il vuoto di autorità che si è creato", assunse " in prima persona il governo della Fraternità nazionale dell'Ofs in Italia e il coordinamento del suo processo di unificazione", indicendo un Congresso nazionale per i giorni 19-20 giugno 1999. Perciò, " tenendo conto... della disponibilità verso l'unità organizzativa delle componenti assistite dall'OfmConv, Ofm Cap, e Tor, la Presidenza Ciofs (del Consiglio Internazionale Ofs) procede, in data odierna, alla costituzione della struttura nazionale unitaria dell'Ofs italiano con le suddette componenti, studiando allo stesso tempo, in dialogo con la componente assistita dall'Ofm, i passi utili per la sua adesione alla struttura nazionale unitaria" (Summ. I, 60-62) . I ricorrenti, il 22 marzo 1999, dichiarano alla Congregazione di non voler accettare le predetta determinazione, per il fatto che, a loro parere, sarebbe la stessa cosa che la messa in opera del contestato decreto del 10 giugno 1998 (Summ.I, p.65).

8. La controversia è portata avanti ed appare abbastanza manifestamente che **il cardine della controversia**, almeno da parte dei ricorrenti, non solo si trova nei tempi e nei modi di giungere all'unione, ma **nella definizione chiara della natura della stessa unione (s.n.)**. Infatti nella lettera spedita all'Ecc.mo Segretario della Congregazione dell'8 aprile 1999¹, leggiamo: "si fa notare un acuto disagio che fa percepire una certa necessità ed auspicabilità di rivedere a fondo le strutture dell'Ofs previste dalle Costituzioni che sono approvate ad experimentum. *Esperimento di cui si chiede una proroga per individuare una configurazione diversa dell'unità e delle strutture in cui l'Ofs si articola (s.n.)*. *Se non nasce da un profondo convincimento non solo della necessità ed opportunità di vivere in forma unitaria il carisma francescano partecipato dai laici, ma anche di attuare tale progetto con strutture pienamente condivise da tutte le componenti, difficilmente un organismo tanto complesso può mantenere la propria coesione"* (s.n.) (Summ. I, p.71-72). **E' manifesto come questa vada ben oltre i limiti entro i quali è necessario contenere l'odierna decisione di questo Supremo Tribunale, per il fatto che deve solamente giudicare della legittimità o no del decreto impugnato (s.n.)**.

9. Finalmente si giunse alla decisione della Congregazione, che esaminò la controversia nel Congresso del 23 giugno 2000, ma il decreto fu pubblicato solo il **29 novembre 2000** (Summ. I, p.195-199). Il quale decreto, dopo la narrazione dei fatti, nella parte dispositiva contiene:

"La decisione è stata di correggere il Decreto impugnato (can 1739), pur tenendo doverosamente l'obbligo di ricercare con ogni mezzo la unificazione prescritta dalla Regola e dalle Costituzioni, lodando tutte le componenti dell'Ofs che hanno raggiunto ormai la prescritta unificazione strutturale. Per quanto riguarda la componente Ofs/min d'Italia, si riafferma che anch'essa deve incamminarsi sinceramente verso l'unificazione, tuttavia si autorizza una propria via all'unità (s.n.), al cui raggiungimento entro un anno dal presente decreto, devono collaborare i Superiori Provinciali Ofm d'Italia, tutti i Frati Minori interessati e le autorità del medesimo Ofs/min" (ibid., p.199).

Dieci giorni dopo, cioè l'8 dicembre 2000, la stessa Congregazione approvò e confermò il testo delle Costituzioni dell'Ordine Francescano Secolare (Summ.II, p.1)

10. Con lettera del 10 dicembre 2000, "a nome e per conto della Ordine francescano secolare assistenza Minori, la signora Argia Passoni e il R.P. Luigi Moro presentano ricorso presso la Segnatura contro il suddetto Decreto della Congregazione Ivcsva (Summ. II, p.2), il quale ricorso confermarono nei giorni 21 e 28 dicembre 2000, aggiungendovi la richiesta che il decreto impugnato venisse sospeso (cfr ibid., pp. 12 e 16), della quale sospensione tuttavia non si ha nessuna decisione da parte della Segnatura.

11. Il giorno 10 gennaio 2001 la Segnatura notifica alla Congregazione Ivcsva il ricorso proposto, chiedendo allo stesso tempo gli atti della causa e avvertendo che bisogna costituire un patrono. All'Avvocato Carlo

¹ In realtà, si tratta di una lettera scritta **dall'Ecc.mo Segretario Congr. IVC-SVA** al p. Corriveau, Ministro Generale dell'OFMCapp. E, al momento, Presidente di turno della Conferenza dei Ministri Generali del Primo Ordine Francescano e del TOR.

Gullo viene dato il mandato di assistere i ricorrenti. La Congregazione trasmise gli atti e designò come avvocato-procuratore Marta Wegan.

12. Nella lettera inviata dalla Congregazione al Procuratore generale dell'OFM il 12 luglio leggiamo: “Per quanto riguarda il dubbio da Lei rilevato, riguardante l'interpretazione della parte dispositiva del Decreto del Dicastero, si precisa che, con il provvedimento del 29 novembre 2000, seguendo il prescritto del can. 1739 del Codice, è stato confermato il Decreto della Ministro Generale in tutto ciò che riguarda la questione irrinunciabile della unificazione dell'Ofs in Italia. La modifica o correzione introdotta dal Decreto del Dicastero nei confronti del Decreto impugnato, consiste nel concedere l'improrogabile termine di un anno per il ragguaglio dell'unificazione, seguendo “una propria via all'unità” (Summ. II, p.66).

13 . Accolti pertanto i memoriali sia per i ricorrenti sia per la pubblica Amministrazione e stilato il voto del Promotore della Giustizia per la verità della cosa, il Congresso della Segnatura, il giorno 28 febbraio 2002, decretò che la questione doveva essere ammessa alla discussione e che veniva ammessa (Summ. II, p.125). Quindi nel modo consueto, il 14 marzo 2002 (Summ. II, p.126) fu concordato il dubbio. Dopo aver ricevuto nuovi memoriali di ambedue i Patroni e un nuovo voto per la verità della cosa stilato dal Promotore di Giustizia, è nostro compito ora rispondere a questo dubbio proposto: **se ci sia stata violazione della legge o in procedendo o in decernendo relativamente alla decisione della Congregazione emanata il 29 novembre 2000 (sic).**

IN IURE

14 . La Regola vigente dell'Ordine Franciscano Secolare fu approvata da Paolo VI il 24 giugno 1978. Nel n. 2 di questa Regola si stabilisce la configurazione dell'Ordine, che è presentato non tanto come una confederazione di spirito e di comunione, ma come **unione organica** di tutte le Fraternità esistenti nel mondo. Nel n. 20 poi si parla della sua connessione e coordinazione in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale. Circa l'Assistenza spirituale da parte dei Primi Ordini e del Tor ci sono norme nel n.26: si delibera su questo che i Consigli dell'Ordine Secolare chiedano la stessa assistenza dai superiori delle quattro famiglie francescane, alle quali l'Ordine francescano secolare è legato. Il legame pertanto dal Sommo Pontefice è stabilito non con uno o con l'altro Ordine, ma con l'intera Famiglia religiosa francescana, con una implicita deroga del prescritto del can.702 § 1 CIC 17, dove era previsto unicamente un legame con un qualche concreto Ordine religioso.

15. Le Costituzioni, come notammo, ottennero una nuova approvazione della Congregazione l'8 dicembre del 2000, ma occorre avere davanti agli occhi il testo di quelle che vivevano al tempo degli inizi della controversia, benchè non vi sia differenza sostanziale. Anche in esse era prevista l'unione organica. Inoltre, secondo l'articolo 73, c) delle stesse Costituzioni, spetta alla Presidenza Internazionale: “prendere risoluzioni su eventuali problemi urgenti, relativi al maggior bene dell'Ofs e non previste dalle Costituzioni e dallo Statuto del Ciofs, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo Generale successivo”: questo prescritto è da applicare anche alle decisioni operative immediate con le quali l'unione fosse condotta ad effetto, circa la qual cosa la Regola e le Costituzioni non scendono in particolari.

16 . Come annota il Rev.mo Promotore di Giustizia, la parte ricorrente, o almeno la signora Passoni, **gode di legittimità ad agire (s.n.)**. Benchè infatti il mandato di tutti i Consigli nazionali dell'Ordine Secolare fosse cessato per decorrenza del tempo, e perciò anche quello del Consiglio Nazionale assistenza min, **si tratta di una prosecuzione del ricorso iniziato già prima (s.n.)**, a nome dell'Ordine francescano secolare d'Italia min., al quale era stato concesso il tempo di un anno per giungere all'unione.

17. E' stato rispettato il termine perentorio per porre il ricorso davanti alla Segnatura.

18 . Secondo il dubbio concordato, **il ricorso verte circa l'atto singolare, cioè circa la legittimità della decisione pubblicata il 29 novembre 2000 dalla Congregazione Ivcsva (s.n.)**, con la quale, a norma del can. 1739 CIC, si apporta correzione al Decreto della Ministra Generale dell'Ordine Franciscano Secolare

del 10 giugno 1998 (la correzione inoltre riguarda anche la “determinazione” della stessa Ministra Generale del 16 marzo 1999).

La decisione continua : “pur mantenendo doverosamente l’obbligo di ricercare con ogni mezzo la unificazione prescritta dalla Regola e dalle Costituzioni, lodando tutte le componenti dell’Ofs che hanno raggiunto ormai la prescritta unificazione strutturale”. **Viene confermato perciò l’obbligo di ricercare l’unità organica (s.n.)**, come è previsto nella Regola e nelle Costituzioni, perciò vengono respinte le obiezioni della parte sotto l’assistenza dei frati minori in Italia.

Vengono lodati inoltre le parti dell’Ordine Secolare (cioè quelle collegate con i Frati Conventuali e Cappuccini e con il Terzo Ordine Regolare) in quanto che erano già pervenute all’unità, **tuttavia nessuna parola è detta se la legittimità della struttura unitaria così sorta provenga dalla decisione del Consiglio Internazionale o dall’atto della Congregazione (s.n.)**.

Nei riguardi della parte italiana dell’Ordine secolare sotto l’assistenza dei Frati Minori si stabilisce : “si riafferma che anch’essa deve incamminarsi sinceramente verso l’unificazione, tuttavia si autorizza una propria via all’unità, al cui raggiungimento entro un anno dal presente Decreto, devono collaborare i Superiori Provinciali Ofm d’Italia, tutti i Frati Minori interessati e le autorità del medesimo Ofs/Min “. Perciò anche questa parte dell’Ordine Secolare d’Italia deve cercare l’unità, anche se per questo può seguire una “propria via”, nel tempo di un anno, con la cooperazione dei Superiori provinciali d’Italia e di tutti gli altri Frati Minori interessati.

19. L’impugnato decreto della Congregazione Ivesva non ha determinato cosa si doveva fare e come si doveva procedere, nel caso in cui la parte italiana dell’Ordine Franciscano Secolare assistenza min. non avesse obbedito ossia se entro un anno non avesse mandato ad esecuzione il precetto datogli dalla Congregazione (s.n.).

A noi, secondo il dubbio concordato, interessa solo vedere la legittimità di quella decisione del 29 novembre 2000 e non le questioni che dalla stessa non vengono risolte o sono passate sotto silenzio o quelle decisioni o dichiarazioni che sono state emanate successivamente circa le cose relativamente alle questioni non affrontate nella decisione del 29 novembre 2000 (s.n.).

20. Invano perciò il Patrono dei ricorrenti nel memoriale del 4 ottobre 2002 (p. 5) pretende sostenere che il decreto dalla Ministra generale, emanato il 10 giugno per provvedere alla continuità dopo la cessazione dei Consigli per il mandato terminato, aveva deciso lo scioglimento del Consiglio nazionale dell’Ordine Secolare italiano assistenza Min. e la destituzione della Ministra nazionale. La decisione impugnata del 29 novembre 2000 non stabilisce niente su questo (s.n.).

21. Non può essere oggetto del ricorso ammesso davanti alla Segnatura l’asserita incongruenza delle Costituzioni con il diritto superiore, per la qual cosa il Pontificio Consiglio per l’interpretazione dei Testi legislativi aveva deciso che da parte sua non c’era niente da giudicare, cioè non vide la ragione per la quale la questione dovesse essere trattata per propria competenza. Comunque non è di competenza della Segnatura indagare sulla cosa, poichè quella asserita incongruenza in nessun modo riguarda l’atto amministrativo singolare, di cui si parla all’art. 123 § 1, della Cost. Apost. *Pastor bonus*.

22. Non si richiede tuttavia, come la parte ricorrente contesta, la previa consultazione e tanto meno il consenso della parte italiana dell’Ordine Secolare assistenza Min. perchè le Costituzioni di tutto l’Ofs possano essere mandate in esecuzione.

Circa le questioni concrete, non definite dalla Regola e dalle Costituzioni, gli interessati devono opportunamente ricercare tra loro la concordia, servatis iure servandis e salvo l’obbligo di pervenire alla prescritta unità.

TUTTO CIO’ CONSIDERATO

23 . I Padri sottoscritti riuniti come Tribunale, dopo aver invocato il Nome di Cristo, avendo davanti agli occhi solo Dio, hanno deciso che si dovesse rispondere al dubbio proposto e perciò di fatto rispondono:

Negative, ossia non c'è violazione della legge, per quel che attiene all'oggetto circoscritto del ricorso e cioè al precetto di collaborare per perfezionare in Italia l'unità organica o strutturale (sic).

Per le spese viene ritenuta la cauzione deposta presso la cassa della Segnatura.

Le parti versino l'onorario al proprio Patrono.

Comandarono che la sentenza fosse notificata a tutti coloro che ne avevano diritto, con tutti gli effetti giuridici.

Roma, Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, 28 giugno 2003.

sottoscritti: Mario Francesco Card. Pompedda, *Prefetto*

D. Simon Card. Lourdusamy

Agostino Card. Cacciavillani

Mons. Iulianus Herranz, Vescovo

Mons. Edoardo Davino, Vescovo

Mons. Francesco Coccopalmerio, Vescovo

Mons. Thomas Georgius Doran, Vescovo

Mons. Xaverius Echevarria Rodriguez, *Relatore*

Viene notificata il 4 febbraio 2004

Mons. Velasio De Polis, C.S.

Vescovo tit di Thelepten, Segretario

Vincenzo Carcel Orti

Moderatore della Cancelleria

NB. Le sottolineature originali della Sentenza sono contrassegnate con (sic).